

## Servizio Risorse Umane

### **Relazione illustrativa tecnico-finanziaria sulla costituzione e destinazione dei fondi destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente e del personale dirigente– anno 2015**

La presente relazione illustrativa tecnico-finanziaria è redatta al fine del controllo da parte del Revisore dei conti sulla compatibilità dei costi della Contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dagli obblighi di legge, avendo particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori.

Si ricorda che l'art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 150/2009, prevede che a corredo di ogni Contratto Integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica.

## Parte 1 ^

### **COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE**

Per il 2015, in assenza del rinnovo del CCNL che, tra l'altro, dovrà definire le nuove modalità di costituzione ed utilizzo del fondo, la costituzione del fondo per le risorse decentrate trova le sue regole fondamentali nell'art. 31 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004.

Tale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro inerente al Comparto contrattuale Regioni – Autonomie locali ha fissato, infatti, le modalità di determinazione, a partire dal 2004, delle risorse destinate alla contrattazione decentrata. Le esigenze, a cui l'intesa vuole fornire adeguata risposta, sono essenzialmente quelle di semplificazione del meccanismo di calcolo regolato dai precedenti sistemi contrattuali e di evidenziazione e monitoraggio delle forme di finanziamento delle diverse indennità economiche, oltre ad una maggiore trasparenza nei meccanismi di costituzione e, soprattutto, di leggibilità del sistema di finanziamento dell' "accessorio", principalmente distinguendo l'aggregato economico di alimentazione del salario accessorio tra risorse stabili, per loro natura certe nell'entità, fisse e ricorrenti nella previsione, e risorse variabili, modificabili in termini di entità e di eventuali flussi compositivi. Il fondo per il trattamento accessorio (più propriamente definito come insieme di "risorse per

l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività", ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999), che nel contratto viene radicalmente ribattezzato quale aggregato delle "risorse decentrate", si articola su due voci:

- a) **risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, la cui previsione viene riproposta annualmente nel loro ammontare sostanzialmente immutato.**

**Articolo 31 - comma 2 - CCNL 22.1.2004**

*Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni: art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.*

Il sistema di alimentazione delle risorse decentrate stabili viene effettuato con riferimento all'anno 2004 e, di seguito, reiterato annualmente nel valore di composizione così determinato, senza necessità alcuna di ricalcolo, bensì assumendo come dato immutabile l'entità risultante dal primo computo delle risorse decentrate stabili relativo all'anno 2004, fatte salve, tuttavia, le deroghe espressamente previste dallo stesso sistema contrattuale.

Nel corso degli anni e a seguito dei rinnovi contrattuali intervenuti, le risorse stabili vanno poi aumentate degli importi che ciascun CCNL individua:

*CCNL 22.1.2004 - Articolo 32*

- 1. Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.*
- 2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.*
- 3. **Enti locali:** l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;*
- 7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).*

*CCNL 9.5.2006 - Articolo 4*

1. *Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.*

**b) risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità, la cui entità viene determinata, di volta in volta, con cadenza annuale.**

**Articolo 31 - comma 3 - CCNL 22.1.2004**

*Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.*

Tali risorse integrano le risorse decentrate stabili come sopra calcolate e sono annualmente determinate. E' evidente che le risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo.

Oltre alla citata normativa contrattuale relativa alla costituzione del fondo in argomento, a decorrere dall'anno 2011 è necessario richiamare ulteriori fonti normative e di interpretazione che incidono significativamente sulla quantificazione delle risorse da considerare all'interno del fondo medesimo:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede che *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*;
- la circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011 per quanto riguarda la riduzione del fondo in misura proporzionale al personale cessato dal servizio;
- la delibera della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/CONTR/11 che ha chiarito che gli importi relativi ai compensi professionali per l'attività di progettazione (ex art. 92 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e per l'avvocatura interna sono da ritenersi esclusi dall'ambito applicativo del citato art. 9, comma 2-bis.

Per quanto concerne la riduzione del fondo a seguito della cessazione di personale viene consolidata la riduzione effettuata nel fondo 2014 come espressamente previsto dalla circolare RGS 08/05/2015 nr. 20 che dà atto che a partire dal 1/1/2015 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi.

Ai fini della quantificazione del fondo risorse decentrate già da anni il Comune di Cairo Montenotte si rifà al modello di Ente locale tratteggiato dal legislatore negli ultimi anni, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale, che contengono una sequenza di forti elementi di modernizzazione, tesi ad organizzare le Amministrazioni pubbliche secondo standard qualitativi di miglioramento dell'efficacia dell'operatività degli apparati burocratici.

L'Amministrazione del Comune di Cairo Montenotte ha prestato attenzione alle modalità di pagamento del "salario accessorio" al personale, secondo una logica di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli standard qualitativi di effettuazione delle prestazioni lavorative all'interno dell'ente.

I PEG annualmente hanno indicato la via del miglioramento costante da seguire.

Per quanto riguarda la quantificazione per l'anno 2015 delle risorse stabili e delle risorse variabili, è da osservare che non è stata utilizzata alcuna discrezionalità, bensì sono stati applicati gli incrementi previsti dai C. C. N. L. succedutisi negli anni come sopra indicato, derivando esclusivamente dall'applicazione di parametri certi.

### ***Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità***

Prendendo dapprima in esame la composizione della parte stabile del fondo per l'anno 2015, si individuano le seguenti voci:

C.C.N.L. 22/01/2004:

Art. 31 - comma 2

(CCNL 02-05)

le risorse con carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 vengono riportate in importo unico che resta confermato per gli anni successivi:

Euro 165.348,69

Art. 32 - commi 1, 2, 3 e 7

(CCNL 02-05)

le risorse stabili sono incrementate dello 0,62% del monte salari anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza:

Euro 20.686,03

C.C.N.L. 09/05/2006

Art. 4 - comma 1

(CCNL 04-05)

gli enti locali incrementano le risorse stabili dello 0,50% del monte salari anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora la spesa del personale sia inferiore al 39% delle entrate correnti:

Euro 10.166,38

C.C.N.L. 05/10/2001

Art. 4 - comma 2  
(CCNL 00-01)

le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della "Retribuzione Individuale di Anzianità" e degli "Assegni ad personam" in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000:

Euro 34.730,29

CCNL 11/04/2008

Art. 8 - comma 2

gli Enti locali incrementano le risorse stabili dello 0,60% del monte salari anno 2006, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora la spesa del personale sia inferiore al 39% delle entrate correnti:

Euro 0,00

"Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità"

Trattasi dalla spesa complessiva finanziata dal Fondo delle Posizioni Organizzative per l'Indennità Retribuzione di Posizione e per l'Indennità di Risultato

A tal proposito si precisa che in data 31 dicembre 2010 è stato occupato a tempo indeterminato e pieno il posto unico da Dirigente, tramite procedura di mobilità volontaria esterna, dopo di che il costo complessivo delle Posizioni Organizzative è transitato nel Fondo, mentre prima era a carico del Bilancio.

Euro 122.766,88

Al fondo viene applicata, come espressamente disposto dalla circ. RGS NR. 20 del 08/05/2015, la riduzione consolidata nel 2014 pari a:

Euro - 21.365,22

TOTALE RISORSE STABILI FISSE Euro **332.333,05**

E' da evidenziare come l'ultima tornata contrattuale non consente ulteriori incrementi della parte stabile del Fondo. Il C.C.N.L. 31/07/2009, infatti, nel dettare le nuove modalità di incremento, si è limitato a definire le possibili eventuali quote aggiuntive da inserire esclusivamente nella parte variabile del fondo salario accessorio.

### ***Risorse variabili***

Proseguendo l'esame della composizione del fondo per l'anno 2015, si deve spostare l'attenzione sulla sua parte variabile.

Scorrendo in sequenza si evidenziano le seguenti considerazioni:

C.C.N.L. 01/04/1999

Art. 15 - comma 1

lettera k - risorse per specifiche disposizioni di legge: gli importi per l'anno 2015 relativi alle voci sottoelencate sono stati quantificati a consuntivo in applicazione delle norme di legge e dei relativi CCDI sottoscritti che regolamentano la singola materia,  
La voce è così suddivisa:

Merloni LL. PP.  
Recupero evasione I.C.I.

Euro **19.543,48**  
Euro **0,00**

C.C.N.L. 01/04/1999  
Art. 15 - comma 2  
(CCNL 98-01)

In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Per il Comune di Cairo Montenotte l'importo massimo che può essere messo a disposizione è pari ad **Euro 18.888,73**.

Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli Enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Tra gli specifici obiettivi di produttività e di qualità è innegabile che rientrino a pieno titolo i servizi di pronta reperibilità, quelli svolti in turno e quelli per fronteggiare le emergenze invernali e meteoriche, nonché le attività e l'impegno destinati a migliorare e innovare il sistema qualità.

Art. 15 - comma 5:

in sintesi, il comma 5 dell'art. 15 consente di incrementare il fondo del trattamento economico accessorio nei seguenti casi:

- a) attivazione di nuovi servizi;
- b) accrescimento di quelli esistenti purchè sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio
  - cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili, (dunque senza aumento del personale);
  - oppure che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche (con incremento di personale).

In detti casi, gli Enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni "valutano" (cioè tengono conto ai fini della costituzione del fondo) l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

Nel 2015 non si è ricorso all'art.15 comma 5 non sussistendone le condizioni di applicazione.

Al fondo viene applicata, come espressamente disposto dalla circ. RGS NR. 20 del 08/05/2015, la riduzione consolidata nel 2014 pari a **Euro meno 3.859,33**

Nell'anno 2014 sono state realizzate economie di lavoro straordinario che vengono inserite nel fondo 2015 per un totale di **Euro 21.167,40**



Ne consegue il seguente totale

**TOTALE RISORSE VARIABILI** Euro **55.740,38**

Il totale delle risorse del Fondo decentrato (Stabili e Variabili) è pertanto:

**TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015** Euro **388.073,43**

Gli importi costituenti il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 sono stati previsti nel relativo esercizio, unitamente ai corrispondenti oneri riflessi a carico dell'Ente.

## Parte 2<sup>^</sup>

### DESTINAZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il fondo 2015 nella misura determinata nella Parte 1<sup>^</sup> della presente relazione è stato destinato nel seguente modo:

#### *Destinazioni risorse stabili*

**Progressioni economiche all'interno della Categoria:** l'art. 34 del C.C.N.L. 22/01/2004 conferma che la quota di oneri relativi al valore della progressione economica orizzontale all'interno della Categoria da riconoscere al personale che ha beneficiato di tale applicazione contrattuale, ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 31/03/1999, sono a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 32 – comma 2 – del C.C.N.L. 22/01/2004 (risorse stabili). L'ammontare di tale voce retributiva per l'anno 2015 è pari a **Euro 142.491,98=**

**Indennità di Comparto:** l'Indennità di Comparto, introdotta e disciplinata dall'art. 33 del C.C.N.L. 22/01/2001 con l'intento, non realizzato, di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali con quella del restante personale pubblico, ha carattere di generalità e natura fissa, continuativa e ricorrente e va corrisposta per dodici mensilità. L'importo complessivamente liquidato nell'anno 2015 che fa carico al fondo risorse decentrate è pari a **Euro 34.717,86=**

**Retribuzione di Posizione e di Risultato ai titolari di Posizione Organizzativa:** le Posizioni Organizzative sono state istituite fin dall'anno 2000 secondo le previsioni degli artt. 8, 9, 10 e 11 del C.C.N.L. 31/03/1999 per fare fronte all'ampliamento dei compiti organizzativi e gestionali dell'Ente potenziando il sistema di direzione aziendale. Il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è a carico della parte stabile del fondo risorse decentrate, come esplicitato nel testo contrattuale nonché nella dichiarazione congiunta n. 19 del C.C.N.L. 22/01/2004. L'importo complessivo utilizzato nell'anno 2014 per la "Retribuzione di Posizione", "Indennità di Risultato" delle "Posizioni Organizzative" è pari a Euro 86.178,55. La Retribuzione di Posizione individuata dai dirigenti è graduata sulla base della deliberazione della G. C. nr. 52 del 23/03/2011 che ha comportato l'ultima ripesatura.

La Retribuzione di Risultato, sulla base dei criteri stabiliti dalla nota del 20/05/2014 a firma del Sindaco , è determinata nel valore che oscilla tra un minimo del 10% e un massimo del 18% della corrispondente Retribuzione di Posizione.

La Retribuzione di Risultato viene corrisposta sulla base della valutazione conseguita da ciascun incaricato di Posizione Organizzativa, così come sarà accertata dal NIV.

**Indennità di particolari responsabilità ex art.17 del CCNL del 01/04/1999 e indennità art.17 comma 2 lett.1.** Nel 2015 nella struttura del Comune di Cairo Montenotte sono state individuate in ciascuna dirigenza posizioni di particolare responsabilità che complessivamente ammontano a nr. 10 per un importo totale di **Euro 14.875,00** comprensivo del compenso riconosciuto agli ufficiali di anagrafe.

**Produttività/ performance individuale:** nella dirigenza Finanziaria, Amministrativa e tecnica sono stati creati dei budget di area che hanno finanziato progetti individuali per un totale di **Euro 16.484,48**.

**Totale destinazioni risorse stabili Euro 294.747,87**

### *Destinazioni risorse variabili*

**Indennità di turno, rischio, disagio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno e/o festivo:** tali indennità, nei valori previsti dalle norme contrattuali che le hanno introdotte, vengono riconosciute ai dipendenti che, nella loro attività, sono chiamati a svolgere lavorazioni a turno, con esposizione a rischio o disagio, in orario notturno e/o festivo, con maneggio di valori. L'individuazione del personale titolato a ricevere tali Indennità è stata definita nel corso degli anni con appositi accordi decentrati tutt'ora applicabili fino ad una loro eventuale modifica. L'importo totale riconosciuto al personale con riferimento a siffatte lavorazioni per l'anno 2015 ammonta a **Euro 37.692,98=**

**Risorse per specifiche disposizioni di legge:** le risorse dei cosiddetti fondi per specifiche disposizioni di legge sono risorse destinate all'incentivazione di prestazioni e risultati del personale per attività individuate da precise disposizioni di legge, che confluiscono all'interno delle risorse variabili ai sensi dell'art. 15 – comma 1 – lettera k) – del C.C.N.L. 01/04/1999 e destinato, per il medesimo importo, al personale che è stato impegnato in tali attività. Il dettaglio di queste risorse è quello già evidenziato nel corso della descrizione della costituzione del fondo risorse decentrate che qui si riporta:

- |  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
| • attività di progettazione di opere pubbliche | <b>Euro</b> | <b>19.543,58</b> |
| • recupero evasione ICI                        | <b>Euro</b> | <b>0,00</b>      |

**Totale destinazioni risorse variabili Euro 57.236,56**

### *Destinazioni da regolare*



## L'Ammontare delle somme da destinare è € 36.089,00

A seguito della contrattazione decentrata con le OO.SS. si è stabilito di destinare le risorse da regolare per le seguenti finalità:

Per **Euro 5.196,57** per progressioni orizzontali a favore dei pensionandi che hanno presentato domanda di pensione e che vengono collocati in pensione nell' anno 2016 per le seguenti categorie:

nr. 2 dipendenti da D5 a D6 pari Euro 3.969,04

nr. 1 dipendente da D4 a D5 pari a Euro 1.227,53

per un totale di Euro 5.196,57

Si precisa detta risorse è parte stabile del fondo decentrato e si risolve quale spesa una tantum in quanto andrà ad esaurirsi con la cessazione dal servizio dei dipendenti beneficiati che avverrà per tutti entro il 31 dicembre 2016.

Per **Euro 30.892,43** come compenso incentivante la produttività.

Le risorse previste ai sensi dall'art. 17 – comma 2 – lettera a) del CCNL 1.4.1999 sono destinate ad incentivare il risultato, la produttività ed il miglioramento dei servizi.

L'erogazione avviene sulla base del merito e dell'impegno di gruppo e/o individuale riscontrato in capo a ciascun lavoratore sulla base delle pagelle valutative di merito e della presenza in servizio.

La destinazione del Fondo di **Euro 388.061,16** è pari al totale delle risorse.

\* \* \*

### FONDO PERSONALE DIRIGENTE

Per l'anno 2015 la costituzione e la destinazione del fondo tenuto conto della presenza di nr. 2 posizioni dirigenziali (finanziaria e tecnica) risulta:

#### *COSTITUZIONE*

<b>Risorse Fisse</b>	<b>€ 40.781,43</b>
<b>Risorse Variabili</b>	<b>€ 00,00</b>
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 40.781,43</b>

#### *DESTINAZIONE*

<b>Risorse Fisse</b>	<b>€ 40.780,99</b>
<b>Risorse Variabili</b>	<b>€ 00,00</b>
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 40.780,99</b>

La differenza pari ad Euro 0,44 costituisce risparmio e viene acquisita al bilancio.

La presente relazione è trasmessa al Revisore dei Conti al fine dell'esercizio del controllo di spettanza e della formulazione del proprio parere in merito.

Cairo Montenotte, li \_\_\_\_

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to AVV. Andrea Marengo

Allegati:

- A. schema di costituzione e quantificazione dei fondi risorse decentrate personale non dirigente e dirigente anno 2015.